



COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) – C.F./P.IVA 00368540068
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 12/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE 0/24 CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN ROCCO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire un divieto di sosta permanente su ambo i lati della Via San Rocco dalle ore 0,00 alle ore 24,00, con rimozione forzata;

DATO ATTO che l'ampiezza della carreggiata risulta tale da non consentire la sosta su ambo i lati della stessa in quanto il transito veicolare in alcuni orari risulta essere intenso ed ostacolato dalla sosta di autoveicoli sul ciglio della strada;

RITENUTO opportuno ovviare alle sopra citate problematiche viabilistiche, per motivi di pubblico interesse e di sicurezza stradale, istituire nella Via San Rocco il divieto di sosta permanente su ambo i lati della strada, valutandone l'oggettiva applicazione in base alla presenza di area di sosta in fregio al Centro Sportivo Comunale;

VISTO gli artt. 5, 7, 38, 39 e 157 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;

VISTO gli artt. 77 e 351, comma 2 del D.P.R. n. 495/1992;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 in data 30.09.2020;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, l'istituzione del **divieto di sosta permanente su ambo i lati con rimozione forzata lungo la Via San Rocco dalle ore 0,00 alle ore 24,00**

DISPONE

Il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del preposto personale comunale.

Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo telematico e sul sito internet del Comune.

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Bosco Marengo (AL) competente per territorio,

La revoca di ogni disposizione contenuta in precedenti provvedimenti in contrasto con i contenuti della presente Ordinanza.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà unita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i..

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all'art. 74 del regolamento, D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Geom. Alfredo Rosina, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

Frugarolo, lì 26.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Alfredo Rosina